

STATUTO

Art. 1

“A.S.D. – A.P.S. ARTESPORT”

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede amministrativa, legale ed operativa:

COSSATO (BI) – VIA FECIA 71/E

C.F. 92013910028

5

10 Ai sensi e per gli effetti della legge 383/2000, dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38
del Codice Civile è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di
lucro, denominata “A.S.D.-A.P.S. ARTESPORT”, Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione
sociale, in breve “A.S.D.-A.P.S. ARTESPORT”. L'Associazione ha sede legale, amministrativa ed operativa
15 in Cossato (BI) – Via Fecia n.71/E, C.F. 92013910028, l'Associazione potrà comunque esplicare la propria
attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Oggetto e scopi

20

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di
lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità
della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

25

L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità
lo sviluppo e la diffusione, di attività sportive connesse alla disciplina del karate, della autodifesa e del
fitness, per come disciplinata e riconosciuta dal Coni con propria delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 e
successive modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza
e la pratica della detta disciplina, secondo le direttive della FIJLKAM e degli enti di promozione sportiva da
essa riconosciuti.

L'associazione si propone quale scopo principale:

30

a) Lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori della
promozione sociale e dello sport, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

b) La promozione, la diffusione e lo sviluppo dell'organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i
livelli ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale per operatori
sportivi, corsi culturali, turistici e di perfezionamento tecnico/atletico a livello locale, provinciale,
regionale, nazionale e internazionale;

35

c) Diffondere la cultura, lo sport e l'arte in tutte le sue forme organizzando manifestazioni e corsi
debitamente disciplinati dagli enti competenti e delle discipline sportive collegate, favorendo la
partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;

40

d) L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza
dell'attività svolta dall'associazione e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani
e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

45

e) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere,
prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento,
l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, non ché
lo svolgimento e l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e culturale. Nella propria
sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri
soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

50

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage,
manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a
scopo formativo, dell'attività dell'associazione stessa e delle discipline sportive collegate.

L'Associazione, si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e direttive del CONI ed accetta ed applica Statuto
e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle FSN o Enti di Promozione Sportiva alle quali
delibererà di aderire e che si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori.

55

L'Associazione si impegna, inoltre, a far rispettare le norme e la disciplina prevista dal CONI stesso.
L'associazione si impegna per tanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi
competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee
federali.

60

L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso
l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia
attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della
disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed

- 65 attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
- 70 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla FSN o Ente cui intende affiliarsi.
- 75 L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre e fiere, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il diffondersi di attività culturali e ricreative, nello specifico la finalità dello sviluppo, la diffusione e la propaganda dell'attività sportive dilettantistiche in ogni sua forma ed espressione;
 - 80 – predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica dell'attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività culturali e ricreative;
 - istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
 - 85 – la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
 - l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non ed ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati;
 - promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
 - 90 – gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - ospitare presso la propria sede i soci partecipanti ai vari corsi o attività proposte dall'associazione;
 - pubblicazione e vendita di riviste, video, foto e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
 - la realizzazione di eventuali marchi di abbigliamento sportivo e accessori sportivi, con la collaterale vendita;
 - 95 – aprire un sito Internet.
 - altresì l'Associazione potrà aprire Unità Locali e Filiali su tutto il territorio italiano.
- L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi eventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
- 100

Art. 3

Risorse economiche

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- 105 a) quote associative ordinarie;
 - b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
 - c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - 110 e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
 - g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
 - i) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - j) rendite di beni mobili ed immobili prevenuti all'Associazione;
 - 115 k) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
 - l) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 120 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione procederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
- 125

Art. 4
Associati e Tesserati

- 130 Possono essere soci e/o tesserati dell'Associazione sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che ne facciano richiesta scritta e che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e/o quota di tesseramento che dichiarino nella domanda scritta di ammissione (solo per gli associati):
- 135 – di voler partecipare alla vita associativa;
 – di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
 – di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione cui l'Associazione intende affiliarsi;
 – di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
- 140 La validità della qualifica di socio e/o tesserato, è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 145 In caso di domanda di ammissione a socio e/o tesserato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
Tutti i soci dell'associazione devono essere tesserati anche della Federazione o Ente cui intende affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione cui intende affiliarsi, devono
- 150 essere richiesti per il tramite dell'Associazione.
Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 155 Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, fanno parte dell'elettorato attivo e passivo dell'associazione. (Hanno quindi diritto di voto nelle assemblee, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e possono essere eletti nel consiglio Direttivo).
Per i soci minorenni, i genitori o chi ne fa le veci, potranno votare per la sola approvazione del bilancio.
- 160 Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
- 165 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo (mail, pec, ecc...);
- 170 c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione o Ente;
- 175 – inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- 180 d) Scioglimento dell'associazione, come regolato dall'art. 16, del presente statuto.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea, la cui decisione è inappellabile.
La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio e/o tesserato, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio e/o tesserato dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 185

Art. 5
Diritti e doveri degli associati

190

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

195

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

200

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalla Federazione o Ente cui intende affiliarsi, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;

205

- a pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

210

- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6

Quote associative, tesseramento e contributi

215

Le quote associative e/o il tesseramento, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato e/o tesserato. L'associato e/o tesserato, che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa e/o il tesseramento annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato e/o tesserato.

220

Art. 7

Prestazioni degli associati

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera degli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

225

Nello svolgimento delle attività di utilità sociale gli associati prestano la loro attività in forma libera e gratuita. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate.

230

Nello svolgimento della diffusione e promozione dello sport, gli associati che prestano la loro attività in forma libera possono avvalersi della normativa prevista dall'art. 67 co. 1 lett.m) TUIR e 69 DPR n. 917/86 così come da ultimo modificato dall'art. 90 L.289/02 ed eventuali successive modifiche.

235

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

240

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, qualora istituito.

245

Art. 9

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

250

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente; e se

necessario uno o più scrutatori.
Copia di ogni verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

255 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e per l'esame del bilancio preventivo, proposti dal Consiglio Direttivo.

260 All'assemblea di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto giusto quanto previsto dal comma 1 dell'art. 21 del Codice Civile.
L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali. Elegge, con voto segreto e disgiunto, il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo.

265 Inoltre, qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, elegge, sempre con voto segreto e disgiunto il Collegio dei Sindaci o il Revisore contabile. Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma.

270 Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima adunanza e dell'eventuale seconda adunanza e l'ordine del giorno dettagliato.
L'assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al

275 Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'Universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

280 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

285 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) Almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
b) Almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

290 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

295 Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, L. 289/2002.

300 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
Gli associati non possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati (art. 2538 comma 2, codice civile); non è ammesso il voto per corrispondenza.

310 Hanno diritto di voto in assemblea i legali rappresentati degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.
La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta

315 entro trenta giorni dalla convocazione.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed anche tramite

videoconferenza, skype, ecc.

320

Art. 10
Consiglio Direttivo

325

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque, eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione o Ente.

330

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove e anche per video, conferenza, skype e telefonicamente.

335

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento elettronico idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

340

La convocazione potrà essere fatta anche mediante mail o sms con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

345

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente dell'Associazione, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne massima diffusione.

350

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

In via esemplificativa i principali compiti sono:

355

a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8;

360

c) deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

d) adottare provvedimenti disciplinari sulla base di quanto previsto da apposito regolamento, (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

365

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

370

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno dello stesso Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti di terzi.

375

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

380

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo consiglio direttivo compreso il presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione

dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

385 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Art. 11
Presidente

390 Il Presidente dura in carica quattro anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

395 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

400 Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 12
Organo di controllo

405 Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

410 Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono eletti dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche all'elezione del Presidente.

Il revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è eletto dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

415 I sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere eletti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

420 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

425

Art. 13
Rendiconto economico-finanziario

430 Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

435 Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 9.

440

Art. 14
Divieto di distribuzione di utili

E' fatto espresso divieto, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

445

Art. 15

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

450 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 16
Modifiche allo Statuto

455 Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 17
Scioglimento dell'Associazione

460 L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

465 L'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

470 In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive o di utilità sociale, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione o Ente, o dal CONI.

475 **Art. 18**
Norme di rinvio

480 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale e in subordine alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Cossato, lì 03/07/2017
I SOCI